

ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E REGIONE LIGURIA IN MATERIA DI SCAMBI IN RECIPROCITA' DI CACCIATORI PER LA STAGIONE VENATORIA 2020/2021

PREMESSO che la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 della Lombardia, che disciplina la caccia programmata, prevede quanto segue:

- all'art. 28, comma 4, che la Giunta regionale disciplini i modi di gestione e accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni, secondo le priorità indicate nell'art. 33;
- all'art. 28, comma 6, che annualmente il direttore generale competente determini, sulla base dei dati censuari, l'indice massimo della densità venatoria nei territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso e il territorio agro-silvo-pastorale regionale;
- all'art. 33, comma 5, la possibilità di accesso agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia, anche di cacciatori non residenti in Lombardia, nel rispetto delle priorità elencate;
- all'art. 33, comma 15, che la Giunta regionale promuova annualmente con le Regioni scambi, secondo criteri di reciprocità, per favorire una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio di rispettiva competenza e ne dia conto sul calendario venatorio;
- all'art. 34, comma 1, lett. c) che la Regione determini il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente, fermo restando che tale rapporto è differenziato tra zona Alpi e restante territorio;

PREMESSO inoltre che la l.r. 1 luglio 1994, n. 29, della Liguria, all'art. 25, stabilisce i criteri per l'accesso dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini stabilendo quanto segue:

- all'art. 25, comma 2, che la Regione comunichi annualmente agli organismi di gestione il numero di cacciatori che possono essere ammessi in ogni ambito territoriale di caccia tenuto conto degli indici di cui al comma 1;
- all'art. 25, comma 3, che gli organismi di gestione soddisfino le richieste di accesso dei cacciatori fino al limite di disponibilità di cui al comma 2 e nel rispetto dell'articolo 14 comma 5 della l. 157/1992.
- all'art. 25, comma 6, che i posti disponibili dopo le iscrizioni compiute con i criteri di cui ai commi 2 e 3 siano assegnati dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini ai cacciatori richiedenti secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) proprietari o conduttori di terreni compresi nell'Ambito territoriale interessato;
 - b) soggetti iscritti da almeno un biennio;
 - c) soggetti residenti nella provincia;

- d) soggetti residenti nella regione;
 - e) soggetti non residenti che svolgono l'attività lavorativa principale nella regione;
 - f) soggetti residenti in altre regioni.
- all'art. 25, comma 13, che ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. dello stesso territorio provinciale in cui ricade l'ambito territoriale di interesse venatorio, è riservato il 65 per cento del numero dei posti disponibili; il 30 per cento è riservato ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. della Liguria, mentre, per assolvere al principio di reciprocità tra Regioni, il 5 per cento è riservato ai cacciatori extra regionali non iscritti in A.T.C. o C.A. della Regione Liguria. Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali citate, vengono utilizzati dal Comitato di gestione per l'assegnazione, non più distinta come sopra, ai cacciatori che pur avendo fatto richiesta, non hanno potuto essere inclusi nelle fasce di competenza.

CONSIDERATO, che all'art. 25, comma 9, della l.r. 29/1994, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria ed al cinghiale gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini possono consentire l'accesso sui territori di competenza e per un numero di giornate prestabilite ai cacciatori residenti in altri ATC, o CA, della stessa provincia o di altre province pur ricadenti in altre regioni anche oltre il limite di densità venatoria;

CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell'art. 27, comma 3, della l.r. 29/1994, la Regione Liguria, promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e a tal fine può stipulare convenzioni con altre regioni, tramite l'attivazione delle procedure previste dall'art. 27 bis, comma 1;

VERIFICATO il numero dei cacciatori residenti in Lombardia iscritti nella stagione venatoria 2019/20 ad ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia della Regione Liguria e quello dei residenti in Liguria e iscritti nella medesima stagione venatoria agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia lombardi;

CONSIDERATO opportuno regolamentare in maniera paritaria gli scambi di cacciatori tra le due Regioni al fine di realizzare un'equilibrata distribuzione degli stessi nei territori di competenza, nel rispetto delle norme richiamate e delle disposizioni contenute nei calendari venatori di ciascuna Regione;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla Regione Liguria con nota prot. n. PG/2020/36733 del 31/01/2020 a sottoscrivere un accordo in tal senso con Regione Lombardia, proposto con nota prot. M1.2019.0125355 del 17/12/2019.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il presente accordo ha validità per la stagione venatoria 2020/2021. I cacciatori residenti nelle due Regioni che, ai sensi e nei termini previsti dalle rispettive normative regionali, richiedono l'iscrizione agli ambiti territoriali (ATC) e ai comprensori alpini di caccia (CAC/CA) nella Regione diversa da quella di residenza anagrafica, in fase di accettazione delle domande da parte dei comitati di gestione hanno la priorità rispetto ai residenti in altre regioni che non abbiano sottoscritto specifici accordi con Regione Lombardia e Regione Liguria e, una volta accolti, hanno diritto a svolgere l'attività

venatoria a partire dal primo giorno utile di caccia, compresa l'eventuale pre-apertura, nell'osservanza del calendario venatorio della Regione di destinazione.

La Regione Lombardia, nei rapporti di reciprocità di cui al citato art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, consente l'ammissione ai propri ATC e CAC ai cacciatori residenti in Liguria, in via prioritaria rispetto a quelli residenti in altre regioni che non abbiano sottoscritto specifici accordi, con le seguenti modalità:

- accoglimento in via prioritaria, delle domande di ammissione agli ATC e CAC provenienti da cacciatori residenti in Liguria, nei limiti previsti dalla normativa per l'iscrizione agli ATC e CAC lombardi e fino a un massimo del 5% del numero di cacciatori ammissibili ai medesimi. Tale accoglimento consente ai cacciatori liguri, nell'ATC o CAC di iscrizione, di cacciare tutte le specie previste dal calendario venatorio a partire dalla data prevista dal calendario venatorio regionale. I cacciatori interessati dovranno presentare domanda all'ATC o CAC prescelto nei termini fissati dalla normativa regionale. La comunicazione dell'avvenuta ammissione e il pagamento della quota di iscrizione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.

La Regione Liguria, nei rapporti di reciprocità, consente l'ammissione ai propri ATC e CA ai cacciatori residenti in Lombardia, in via prioritaria rispetto a quelli residenti in altre regioni che non abbiano sottoscritto specifici accordi, con le seguenti modalità:

- accoglimento in via prioritaria, delle domande di ammissione agli ATC e CA provenienti da cacciatori residenti in Lombardia, nei limiti previsti dalla normativa per l'iscrizione agli ATC e CA liguri e fino a un massimo del 5% del numero di cacciatori ammissibili ai medesimi. Tale accoglimento consente ai cacciatori lombardi, nell'ATC o CA di iscrizione, di cacciare tutte le specie previste dal calendario venatorio a partire dalla data prevista dal calendario venatorio regionale. I cacciatori interessati dovranno presentare domanda all'ATC o CA prescelto nei termini fissati dalla normativa regionale. La comunicazione dell'avvenuta ammissione e il pagamento della quota di iscrizione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.

Ai fini del presente accordo, valgono le disposizioni del calendario venatorio della Regione ospitante.

Il presente accordo può essere modificato in conseguenza di variazioni della normativa venatoria che incidano sulle condizioni degli scambi in reciprocità attualmente vigenti, o a seguito del verificarsi di motivazioni contingenti.

I competenti uffici delle Regioni Lombardia e Liguria, provvedono in maniera congiunta ad attivare il necessario coordinamento tecnico-operativo per una gestione paritaria degli scambi in reciprocità di cui al presente accordo con gli ATC e i CAC/CA sul territorio di propria competenza.

REGIONE LOMBARDIA
L'ASSESSORE

Fabio Rolfi

REGIONE LIGURIA
L'ASSESSORE

Stefano Mai